

Il bilancio civilistico

Dispense a cura del Prof. Stefano Coronella

1. Considerazioni preliminari.

Com'è noto, il bilancio di esercizio rappresenta il fondamentale documento informativo sulla dinamica aziendale ed ha rilevanza soprattutto *ai fini esterni*. L'azienda instaura un legame particolare con l'ambiente di riferimento: incide su di esso e, a sua volta, ne subisce gli stimoli ed i condizionamenti.

Difatti, la combinazione produttiva può essere vista come un sistema di operazioni, influenzate dalla *composizione* di forze interne ed esterne, cioè di *forze aziendali* e di *forze ambientali*.

L'epoca moderna, caratterizzata da repentini e radicali mutamenti, ha obbligato le aziende ad un adeguamento continuo alle nuove realtà, pena la loro dissoluzione. Fra gli aspetti più significativi, rispetto al passato, spicca senza dubbio la maggior incidenza del rapporto dialettico tra queste e le componenti del sistema sociale.

Mentre in precedenza l'interazione fra azienda e ambiente risultava piuttosto limitata - riferibile in prevalenza alle relazioni con i fornitori ed i clienti - la situazione ha fatto registrare una progressiva evoluzione. Il rapporto con l'esterno è diventato, nel tempo, sempre più importante, trasformando l'azienda in un vero e proprio *sistema aperto*.

Uno degli effetti più evidenti di questo mutamento strutturale risiede nel maggiore interesse che le diverse parti sociali manifestano riguardo agli assetti patrimoniali, economici e finanziari delle unità produttive.

L'azienda, infatti, deve considerarsi un'*entità economica eterodiretta*, fortemente coinvolta in una serie di interdipendenze con l'ambiente sociale. Nel tempo, perciò, il numero dei soggetti interessati all'informativa aziendale è aumentato, fino ad accogliere, in generale, anche la collettività dei cittadini.

Il bilancio, dunque, ha assunto un'importanza crescente, per la rete di interessi di persone, istituzioni ed enti che su di esso convergono e che vogliono cioè trarne informazioni utili per il loro comportamento.

A questa progressiva esigenza di "esternalizzazione" delle performances aziendali si è ispirato il legislatore che, a più riprese, ha migliorato la disciplina di bilancio, orientando tale documento verso le nuove necessità informative.

La dimostrazione di tale cambiamento di ottica ci è fornita dall'aggiornamento degli schemi contabili - per una più chiara *leggibilità* - e dall'obbligo di presentazione di documenti non contabili (facenti o meno parte integrante del bilancio) esplicativi ed integrativi dei precedenti. Inoltre, dalla previsione dell'ormai nota "clausola generale", di principi di redazione e di criteri di valutazione piuttosto articolati e dettagliati che gli amministratori devono rispettare nella costruzione del bilancio.

Non va comunque sottovalutata la sua importanza *ai fini interni*, quale strumento di programmazione e di controllo, anche se a tale scopo deve essere integrato con altri dettagli ed informazioni. Il bilancio, in effetti, rappresenta il più completo documento informativo sulla gestione aziendale nei suoi riflessi patrimoniali, finanziari ed economici, in quanto contiene la sintesi segnaletica dei conti movimentati durante l'esercizio.

Per questo motivo consente, dopo apposite elaborazioni, di esprimere giudizi sulla gestione e di formulare piani di andamento e di comportamento.

Il bilancio però, è bene rammentarlo, è uno strumento imperfetto, in quanto non può rappresentare in maniera completamente oggettiva gli andamenti aziendali. I valori ivi espressi risultano inficiati da giudizi, ipotesi e valutazioni, peraltro necessarie per giungere alla sua formazione.

La necessità di formulare ipotesi, anche molto ragionevoli, rende dunque impossibile assegnare un significato assoluto ai valori del bilancio di esercizio, per cui essi possono talvolta risultare inespressivi della realtà, e ciò a prescindere dalla volontà dei compilatori.

Dal punto di vista legislativo, in materia di conti annuali esistono specifiche norme, valide in generale per le varie classi di aziende.

Per alcune (fra cui ricordiamo gli enti creditizi e finanziari e le società di assicurazione), il legislatore, tramite apposite leggi speciali, ha però disciplinato separatamente il contenuto degli schemi contabili, in quanto quelli previsti dal codice civile avrebbero fornito un'informativa insufficiente.

In particolare, la normativa del nuovo bilancio di esercizio ha, in larga misura, recepito il contenuto della IV Direttiva CEE, datata 1978.

Con essa è stato avviato il processo di unificazione, formale e sostanziale, in tema di bilancio di esercizio, che si inserisce in un contesto più ampio di armonizzazione della materia societaria, iniziata nel 1968 con l'adozione della prima Direttiva.

Nello specifico, lo Stato italiano ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE (e alla VII) con il Decreto Legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, modificando l'intero assetto normativo contenuto nel Codice Civile in materia di bilancio di esercizio delle società per azioni.

Peraltro, la nuova normativa, in virtù dei rinvii contenuti nel Codice Civile, si estende anche alle altre società di capitali. Per le imprese individuali e le società di persone il rinvio è parziale, in quanto riguarda esclusivamente i criteri di valutazione (quindi solo l'art. 2426 del c.c.).

Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari.

La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis).

La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioè la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426).

La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell'art. 2426 del c.c..

Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D.Lgs 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6, in attuazione della legge delega n° 366 del 3 ottobre 2001 in materia di "Riforma societaria".

2. Il bilancio di esercizio e la "clausola generale".

La prima parte della disciplina civilistica definisce il bilancio di esercizio ed illustra il contenuto della **clausola generale** su cui esso si basa.

In particolare, l'articolo 2423, al 1° comma, stabilisce che il bilancio di esercizio rappresenta un complesso unitario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il 2° comma identifica la cosiddetta "clausola generale" il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La **chiarezza** è il requisito che assicura la comprensibilità del bilancio, che il legislatore ha voluto garantire, tra l'altro, con i nuovi schemi - obbligatori, analitici ed ordinatamente classificati - dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Bisogna comunque rilevare come "la chiarezza imposta dalla legge civile, ancorché con i miglioramenti introdotti dalla normativa vigente, rimane pur sempre una *chiarezza "limitata"*, in quanto condizionata dalle ineliminabili difficoltà tecniche di lettura. Nonostante l'evoluzione degli ultimi tempi, *il bilancio rimane pur sempre un documento riservato ai tecnici*".

L'espressione **rappresentazione veritiera e corretta** tende ad esprimere il concetto indicato nella direttiva come "quadro fedele", derivato dalla formula inglese del "true and fair view". Per quanto attiene l'uso, da parte del legislatore, dell'aggettivo "veritiero", bisogna evidenziare che molti autori concordano sul fatto che non può

trattarsi di una verità assoluta ma soltanto relativa. Questa considerazione è senz'altro opportuna considerando la presenza più o meno marcata, nel sistema del bilancio, dei cosiddetti "valori stimati".

Si comprende facilmente che la chiarezza si persegue con l'applicazione rigorosa della normativa stabilita per gli schemi di bilancio, mentre la verità e la correttezza si riferiscono ai criteri di valutazione.

Il carattere essenziale del concetto di rappresentazione veritiera e corretta trova conferma nel 3° comma dell'art. 2423, secondo cui assumono carattere obbligatorio le eventuali "informazioni complementari", quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

È importante sottolineare che non si tratta di una mera facoltà, quindi non costituisce una semplice enunciazione di principio: possiede un valore coercitivo per i redattori del bilancio.

Quali sono queste informazioni complementari necessarie per realizzare compiutamente la rappresentazione veritiera e corretta? Certo, il bilancio di esercizio, grazie allo stato patrimoniale, ci offre una adeguata rappresentazione della situazione patrimoniale, mentre il conto economico pone in risalto il processo formativo del reddito: entrambi però non sono in grado di offrire indicazioni sistematiche sulla situazione finanziaria. Tali informazioni si potrebbero ottenere con la redazione del rendiconto finanziario, un documento contabile atto ad appalesare i flussi positivi e negativi di liquidità, offrendo, quindi, la possibilità di apprezzare l'andamento finanziario della gestione.

Il legislatore ha inoltre stabilito che le disposizioni di legge debbano essere derogate qualora non consentano una rappresentazione veritiera e corretta. Il quarto comma dell'articolo 2423 stabilisce, infatti, che occorre derogare alle disposizioni di legge, ma solo *in casi eccezionali* (primo requisito) e se tali disposizioni si dimostrano *incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta* dell'oggetto di bilancio (secondo requisito).

Il legislatore, non ha precisato quali sono questi casi eccezionali: ha comunque specificato che non può essere considerato un caso eccezionale l'inflazione. Vale a dire: non si può derogare ai criteri di valutazione previsti dal 2426 del c.c., effettuando rivalutazioni del valore dei beni pluriennali, reso inadeguato dal fenomeno dell'inflazione. Oggi come in passato, per rivalutare i cespiti iscritti nei bilanci, il cui valore non è più adeguato al potere di acquisto della moneta, è necessaria una legge speciale.

Ci si chiede allora, in quali casi si possa derogare alle disposizioni di legge. L'esempio più ricorrente è quello delle cosiddette rivalutazioni economiche. Alcune volte le poste di bilancio non esprimono il valore effettivo del bene non perché si è depauperato il potere di acquisto della moneta ma perché è aumentata l'utilità del bene stesso. È il caso di un terreno che da agricolo viene dichiarato variamente edificabile. Si manifesta quindi un incremento reale di ricchezza, da iscrivere appropriatamente in bilancio. La normativa vigente in tema di bilancio non considera il tema delle rivalutazioni, sicché l'eventuale iscrizione del maggior valore del cespite costituisce una deroga ex art. 2423, 4° comma.

La possibilità, sia pure in casi eccezionali, di effettuare rivalutazioni rappresenta comunque un'operazione impegnativa, in quanto comporta elevati coefficienti di rischio e può prestarsi ad abusi di vario ordine e grado.

Tuttavia, il legislatore era ben conscio di questo problema: infatti ha previsto alcune disposizioni di carattere prudenziale che completano il 4° comma dell' art. 2423 del c.c..

Anzitutto, ha stabilito che la nota integrativa deve motivare la deroga, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

In secondo luogo, gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere accantonati in una speciale riserva del patrimonio netto, distribuibile nella misura in cui il valore è recuperato. Ad esempio, se la deroga fosse costituita da una rivalutazione, l'importo non distribuibile sarebbe costituito dall'incremento di valore non ancora ammortizzato. Tale riserva si rende disponibile, quindi distribuibile, nel momento in cui viene completato l'ammortamento del maggior valore generato dalla rivalutazione.

Un esempio chiarisce meglio il concetto. Si consideri un edificio iscritto in bilancio al costo storico di 100, rivalutato a 120. La riserva di 20 che si viene a costituire sarà distribuibile solo quando saranno state accantonate quote di ammortamento di pari importo. Oppure nel momento in cui l'edificio viene venduto con il conseguimento di una plusvalenza di almeno 20.

È importante notare che l'art. 2423, 4° comma, parla di "riserva non distribuibile": con un'interpretazione estensiva della norma si potrebbe ritenere che questa riserva possa essere utilizzata per la copertura di perdite pregresse, non costituendo questa operazione una distribuzione di utile. Naturalmente, se così fosse, incomberebbe sugli amministratori l'obbligo di ricostituire negli anni successivi l'accantonamento utilizzato. Certo, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse usato la locuzione "riserva non disponibile", rendendola così non utilizzabile fino al momento del recupero integrale del relativo valore.

Comunque, le deroghe e le integrazioni non rappresentano novità assolute, in quanto anche la precedente normativa prevedeva qualcosa di simile. Infatti l'art. 2425 (titolato "criteri di valutazione") stabiliva che, per "speciali ragioni" (da riconnettersi all'esigenza di chiarezza e precisione), i criteri di valutazione potevano essere derogati.

Ad evidenza, si trattava di una norma alquanto indefinita poiché faceva esclusivo riferimento ai criteri di valutazione. Allo stato, la deroga è contenuta nel primo articolo della nuova normativa e coinvolge il complesso delle disposizioni, non solo quelle concernenti i criteri di valutazione. Inoltre - e si tratta della novità più appariscente - in precedenza si trattava di una deroga facoltativa mentre adesso la deroga ha carattere obbligatorio.

3. I "principi di redazione" del bilancio.

I "principi di redazione del bilancio" sono illustrati dall'art. 2423 bis e sono principi di attuazione della clausola generale.

Da essi discendono inoltre gli specifici criteri per le concrete valutazioni di bilancio. In altri termini, si tratta dell'anello di congiunzione tra l'art. 2423, che indica la filosofia di fondo della nuova normativa (rappresentazione chiara, veritiera e corretta), e l'art. 2426 che disciplina in modo particolareggiato i vari criteri di valutazione. Con l'art. 2423-bis il legislatore indica i requisiti che i singoli criteri di valutazione (dettati dall'art. 2426) devono possedere al fine di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.

In proposito, si fa riferimento ai seguenti principi:

- 1) **CONTINUITA' DELLA GESTIONE.** Poiché l'azienda si trova nella fase di funzionamento, "la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività". Con ciò vengono esclusi altri criteri, come quelli di tipo liquidatorio, da applicarsi in sede di cessazione dell'attività (p.to 1).
- 2) **PRUDENZA.** Il principio è enunciato dal punto 1 dell'art. 2423-bis c.c., ma non è definito. Il concetto viene comunque precisato nei seguenti punti 2 ("si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio") e 4 ("si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"). Il principio della prudenza si concretizza fondamentalmente in due regole:

a) "Gli utili attesi, ma non ancora definitivamente realizzati, non devono essere iscritti in bilancio; alla formazione del risultato di esercizio devono concorrere i soli ricavi realizzati, cioè derivanti da operazioni concluse, e non anche gli utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, sia solo attesa". Come esempio di applicazione di questa regola si può pensare alle rimanenze di prodotti finiti: queste devono essere valutate al costo e non al maggior valore che potrebbe desumersi dalla dinamica dei prezzi di mercato. Così facendo, infatti, si finirebbe per contabilizzare l'utile derivante dalla vendita che non è ancora effettivamente stato realizzato. Più in generale, si nota, da questo principio discende quello del costo come parametro di riferimento per le valutazioni.

b) Tutte le perdite, anche quelle ragionevolmente e fondatamente presunte, devono essere iscritte in bilancio ancorché non effettivamente subite. Si deve tener conto anche delle perdite e dei rischi di competenza dell'esercizio pur se conosciuti dopo la sua chiusura. La svalutazione della massa creditizia per rischio di insolvenza è un tipico esempio di come si contabilizzino le perdite anche se soltanto "temute". Si potrebbe anche rammentare, per tornare all'esempio precedente, il caso in cui le rimanenze di prodotti, se il loro presunto valore di realizzo è inferiore al costo, devono essere valutate a tale minor valore; in questo modo si "anticipa" la perdita che potrebbe essere realizzata con la loro vendita.

3) **PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA:** sempre al punto 1 dell'art. 2423 bis è previsto che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta "tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Ciò significa che, nell'effettuare le valutazioni e le relative iscrizioni in bilancio, l'amministratore dovrebbe far prevalere il dato effettivo sul dato formale. Un esempio significativo in merito è rappresentato dai contratti di "pronti contro termine", i quali devono essere considerati come un'operazione unitaria di finanziamento o di investimento e non come due operazioni separate di vendita e di riacquisto di titoli.

4) **COMPETENZA ECONOMICA:** si rende necessario iscrivere nel conto economico costi e ricavi definibili come "correlativi", cioè sicuramente riferibili alla produzione dell'esercizio (punto 3).

In sostanza:

- i ricavi di vendite o di prestazioni sono di competenze dell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio o la prestazione del servizio;
- i costi devono essere correlati ai ricavi. In altri termini, ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi relativi al loro conseguimento;
- se alcuni costi non sono correlabili ai ricavi, allora saranno di competenza dell'esercizio in cui si manifestano.

Inoltre, occorre tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4). Ovviamente, questo caso è realizzabile solo qualora i rischi o le perdite si siano manifestati prima della concreta redazione del bilancio, che avviene di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

5) **CONTINUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:** il legislatore dispone che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro" (art. 2423-bis, punto 6). Questo per permettere la comparabilità sostanziale dei bilanci di diversi esercizi.

Solo in casi eccezionali è possibile derogare a questo principio, indicando nella nota integrativa i motivi della deroga e l'influenza di questa sul bilancio.

6) **VALUTAZIONE SEPARATA:** il legislatore Stabilisce che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente" (punto 5).

Ciò per dare maggior rigore alla valutazione, cioè per evitare compensazioni fra valori reddituali di segno opposto.

Il legislatore vuole evitare che il redattore del bilancio, nell'ambito di una valutazione complessiva, ometta di contabilizzare le perdite previste in relazione a determinati elementi patrimoniali compensandole, di fatto, con gli utili attesi in riferimento alla valutazione di altri cespiti (i quali, come sappiamo, non devono essere iscritti in bilancio). L'esempio che viene immediato è quello relativo alle rimanenze: il legislatore vuole evitare che si ometta di registrare le perdite su determinati lotti (il prodotto A) - a causa dell'infelice dinamica del loro prezzo di mercato - perché compensate dagli utili che si conta di realizzare su altri beni in rimanenza.

Ai precedenti principi deve aggiungersi quello dell'OMOGENEITA' sancito dal quinto comma dell'art. 2423, il quale dispone che "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro", cioè deve utilizzare la medesima moneta di conto. Come si comprende, si tratta solo di un'omogeneità formale e non sostanziale, in quanto il nostro ordinamento non consente di effettuare rivalutazioni monetarie, salvo il disposto di specifiche leggi autorizzative.

4. Gli schemi di bilancio: premessa.

Il D.Lgs. 127/91 indica che il bilancio si compone di tre documenti: due di tipo contabile (stato patrimoniale e conto economico) e uno di tipo non contabile (la nota integrativa). Al bilancio deve essere inoltre allegato un quarto documento non contabile (la relazione sulla gestione).

In particolare, per quanto riguarda gli articoli del codice che disciplinano tali documenti si ricordano:

- l'art. 2423-ter introduce il concetto di obbligatorietà degli schemi;
- gli artt. 2424 e 2424-bis regolano la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale;
- gli artt. 2425 e 2425-bis regolano la struttura e il contenuto del conto economico;
- l'art. 2427 regola il contenuto della nota integrativa;
- l'art. 2428 disciplina la relazione sulla gestione.

Il decreto 127/91 ha introdotto gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico la cui adozione è obbligatoria salvo, come anticipato in precedenza, le aziende soggette a schemi speciali. Si tratta quindi di modelli "rigidi", a differenza della normativa previgente che indicava un modello "aperto verso l'alto", cioè un elenco di voci che costituiva il contenuto minimo di bilancio.

Il carattere della obbligatorietà, è del tutto evidente laddove, al primo comma dell'art. 2423-ter, si afferma chiaramente che le voci contabili del patrimonio aziendale "...devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato...".

Tuttavia si tratta di una rigidità non assoluta perché nei commi successivi sono stati introdotti alcuni elementi di elasticità, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione dei tratti peculiari delle varie classi di aziende, con particolare considerazione alla configurazione dimensionale o dell'esercizio di attività diverse da quelle industriali e mercantili.

Il legislatore consente infatti la possibilità di effettuare ulteriori **suddivisioni** o **raggruppamenti** e prevede l'obbligo di **aggiungere** voci non presenti negli schemi o di **adattare** la denominazione delle stesse.

Più precisamente, Dalla lettura dell'art. 2423-ter si evince che gli elementi di "elasticità" sono di quattro tipi:

- a) ulteriore suddivisione;

- b) eventuale raggruppamento;
- c) eventuale aggiunta;
- d) possibile adattamento.

Per quanto riguarda la **Suddivisione**, "Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise...". Tale facoltà è concessa soltanto per le voci codificate con i numeri arabi (singole voci) e mantenendo la voce complessiva ed il relativo importo. Un esempio abbastanza diffuso può riguardare la sottovoce "terreni e fabbricati" appartenente alle immobilizzazioni materiali; in questo caso molte aziende hanno preferito distinguere tra: "terreni", "fabbricati industriali" e "fabbricati civili".

Per quanto concerne il **Raggruppamento**, "...possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante (...) o quando esso favorisca la chiarezza del bilancio". Il riferimento è sempre alle singole voci, inoltre le voci oggetto del raggruppamento devono essere distintamente indicate nella nota integrativa. Molti autori si sono chiesti perché, se il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, si sia ammessa soltanto una facoltà e non un obbligo secondo i principi generali dell'art. 2423.

In merito all'**Aggiunta**, "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425". In questo caso siamo in presenza di un obbligo, giustificato dal timore che l'iscrizione di voci dal contenuto eterogeneo contrasti la chiarezza del bilancio.

Infine, per quanto riguarda l'**Adattamento**, e voci "...devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata". Il riferimento è sempre alle sole voci ed anche in questo caso si tratta di un obbligo. L'esempio che può essere fatto è quello di una azienda che esercita il servizio degli impianti di risalita in una località sciistica. Data la natura dell'attività esercitata, al posto della generica voce "Impianti e macchinari" della classe immobilizzazioni materiali, potrebbe essere usata la più precisa "Linee cabinovie" oppure "Sistemi di risalita seggiovie". Questo elemento di elasticità riguarda però soltanto le voci contrassegnate da numeri arabi (singole voci di bilancio). Invece le macroclassi (indicate da lettere maiuscole) e le singole classi (contrassegnate da numeri romani) rimangono, a norma del 1° comma del 2423-ter, entità assolutamente rigide, quindi non modificabili dagli amministratori.

Tale impostazione tende a favorire la comparabilità dei bilanci nel tempo o nello spazio: in effetti il mantenimento dello schema rigido, rende possibile effettuare utili confronti fra i bilanci di più esercizi nell'ambito di una stessa unità aziendale (analisi temporale) o fra bilanci di aziende concorrenti (analisi spaziale).

Il legislatore ha inoltre previsto, sempre in virtù della comparazione temporale, che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico siano indicati gli importi corrispondenti all'anno precedente.

5. Il contenuto dello Stato Patrimoniale.

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati dagli articoli 2424 e 2424-bis del c.c..

L'art. 2424, definisce il seguente schema di Stato Patrimoniale:

ATTIVO	PASSIVO
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A - PATRIMONIO NETTO
B - IMMOBILIZZAZIONI	I - IX capitale sociale e riserve
I immateriali	B - FONDI RISCHI E ONERI
II materiali	
III finanziarie *	C - F.DO TFR
C - ATTIVO CIRCOLANTE	
I rimanenze	D - DEBITI *
II crediti *	
III attività finanziarie *	E - RATEI E RISCONTI
IV disponibilità liquide	
D - RATEI E RISCONTI	

* relativamente ai crediti e ai debiti occorre fornire la separata indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio successivo.

Il nostro legislatore ha optato per uno schema a sezioni contrapposte, in linea con la consolidata tradizione contabile italiana.

Mentre lo stato patrimoniale precedente era costituito da un semplice elenco di voci, asistemico, privo di un qualche ordine logico, il modello attuale è stato sviluppato attraverso la formazione di categorie di voci tendenzialmente omogenee (4 per l'attivo e 5 per il passivo), articolate in sottocategorie, contraddistinte progressivamente da numeri romani, arabi e lettere minuscole dell'alfabeto.

Circa il criterio di classificazione delle voci, si è passati da una distinzione di tipo naturale (dove ogni voce aveva il compito di rappresentare i vari tipi di impieghi e di fonti) ad una distinzione in un certo senso "mista": ad intonazione naturale-finanziaria, con lo scopo di porre in risalto il differente tempo di realizzazione degli impieghi e di estinzione dei debiti (ovvero delle fonti).

L'ATTIVO è stato suddiviso in due comparti: quello delle "immobilizzazioni" e quello dell'"attivo circolante". Si comprende, quindi che, sia pure con alcune non lievi contraddizioni, il criterio impiegato è - secondo il linguaggio mutuato dall'analisi di bilancio - quello *finanziario* della liquidità crescente. Le attività dislocate nella parte alta dello schema, infatti, presentano una attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo medio-lungo. Certo, non si tratta di un requisito sviluppato in modo omogeneo in tutta l'area degli impieghi.

Il criterio ha piuttosto un carattere "tendenziale" in quanto:

- oltre a queste due macroclassi, troviamo quella contraddistinta dalla lettera "A" dell'attivo che normalmente appartiene all'attivo circolante. Inoltre, la macroclasse "D" comprende al suo interno sia valori a breve che a medio lungo termine (si veda l'art. 2424-bis ultimo comma);
- le immobilizzazioni finanziarie, come meglio vedremo in seguito, comprendono crediti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo, che dovrebbero far parte dell'attivo circolante;
- i crediti dell'attivo circolante comprendono anche le partite esigibili oltre l'esercizio successivo, le quali dovrebbero invece far parte delle immobilizzazioni.

Per quanto riguarda il PASSIVO il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività di rischio, a medio-lungo termine e a breve termine, o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (i debiti) è richiesta la separata indicazione delle partite esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il legislatore ha comunque seguito il criterio di classificazione basato sulla natura degli elementi. Partendo dall'aggregato del patrimonio netto, ha via via inserito le poste che più vi si avvicinano.

Anzitutto i fondi rischi (che sono passività potenziali) e i fondi oneri (che sono fondi spese future).

Questi non sono veri e propri debiti: rappresentano passività potenziali o, come si dice, "riserve di ricavi", in quanto grandezze accantonate prima della determinazione dell'utile e non in sede di attribuzione dello stesso. In quanto tali sono molto simili alla classe precedente.

Si trova poi la voce contabile che evidenzia il debito dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti in rapporto alla speciale indennità denominata "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (T.F.R.).

Il fondo T.F.R. è stato evidenziato in una macroclasse autonoma perché si tratta di un debito che - tranne per alcuni casi - non ha una scadenza certa. Infine il legislatore ha inserito i debiti e la categoria dei ratei e dei risconti.

Un aspetto che innova lo schema dello stato patrimoniale riguarda il trattamento contabile delle rettifiche di valore, cioè delle correzioni destinate ad evidenziare la presunta perdita di valore degli elementi attivi del patrimonio: tali poste correttive sono iscritte a diretta riduzione delle voci cui si riferiscono (le immobilizzazioni per i fondi di ammortamento, i crediti per i relativi fondi di svalutazione).

La legge si è così adeguata ad un criterio contabile già da tempo acquisito dalla dottrina e dalla prassi.

A questo proposito occorre fare una riflessione.

Secondo la precedente normativa nelle attività dello S.P. si iscriveva il costo storico del cespite mentre nelle passività andava inserito il relativo fondo di ammortamento. Questo tipo di rilevazione era criticato da una autorevole parte della dottrina per due ordini di motivi:

a) La colonna del "dare" e del "avere" vedevano "alterato il significato tecnico, ma anche di senso comune, di "attività" e "passività", (...) con conseguente sopravvalutazione, di norma per importi rilevanti, del totale".

b) Il lettore del bilancio poteva desumere il valore netto del cespite patrimoniale solo per differenza tra il costo storico ed il relativo fondo di ammortamento.

Da un'attenta lettura del nuovo disposto legislativo emerge che l'unica indicazione obbligatoria, nello S.P., è quella del valore del cespite al netto della posta di rettifica (valore residuo contabile). Per comporre il quadro dei valori in gioco (il valore storico, le rettifiche ed il valore netto), il lettore dovrebbe consultare la nota integrativa dove devono essere riportate le rettifiche di valore. Ad evidenza questo non sarebbe certo da considerare un progresso nella direzione di un bilancio più chiaro.

In realtà la relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 127/91 precisa che, in alternativa alla esposizione dei soli valori netti, nello S.P. è consentito indicare, in distinte colonne, i valori lordi, le relative rettifiche e quindi i valori netti. Questa sembra senz'altro la soluzione da preferire poiché consente effettivamente una rappresentazione più chiara e corretta.

Cominciamo adesso ad analizzare in dettaglio le singole voci dello stato patrimoniale, riferendoci, quando ciò si renderà utile, ai criteri di valutazione inseriti nell'art. 2426.

5.1 L'attivo dello stato patrimoniale.

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

L'inserimento di questa specifica macroclasse all'interno delle attività dello stato patrimoniale risponde all'esigenza di evidenziare quei casi in cui il capitale sociale *risulta interamente sottoscritto, ma solo parzialmente versato*. Pertanto, i crediti da iscrivere in tale posta si riferiscono ai versamenti ancora dovuti dai soci nel rispetto dell'impegno di sottoscrizione del capitale sociale. Inoltre, occorre indicare separatamente la parte già richiamata. Ad evidenza, questa impostazione appare del tutto in linea con il fondamentale criterio della "prudenza", il quale impone che il bilancio garantisca l'effettiva consistenza del capitale sociale (si pensi anche alla disciplina dei conferimenti e a quanto previsto in proposito dall'art. 2343 del c.c.).

In questa macroclasse si inserisce perciò quella parte di capitale sociale che i soci non hanno ancora versato, di solito evidenziata sotto la denominazione "Azionisti c/sottoscrizione" o simili.

Il posizionamento di questa categoria di crediti come prima macroclasse dell'attivo rappresenta una delle eccezioni al criterio finanziario.

In effetti tali crediti sono normalmente a breve scadenza, in particolare quelli relativi alla parte già richiamata, pertanto dovrebbero essere inclusi nell'attivo circolante.

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria):

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Gli elementi da inserire in questa classe sono quelli "destinati a essere utilizzati durevolmente" (ai sensi dell'art. 2424-bis).

Con l'espressione "immobilizzazioni" la dottrina economico-aziendale definisce tutti quegli impieghi che si convertiranno in denaro in un tempo superiore al periodo convenzionalmente scelto in un esercizio. Le immobilizzazioni, dunque, al di là di quanto potrebbe far supporre il loro nome, "ruotano", "circolano" anch'esse dalla posizione "non numeraria" alla posizione "liquida", soltanto che lo fanno in un arco di tempo medio-lungo.

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 6/2003 è necessario indicare distintamente (si può utilizzare un'apposita colonna interna) le immobilizzazioni di proprietà dell'azienda che vengono concesse in locazione finanziaria (leasing).

Anche la ripartizione interna di questa macroclasse segue il criterio della liquidità crescente.

Iniziamo ad analizzare le immobilizzazioni IMMATERIALI che si suddividono come segue:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

In relazione a queste voci il legislatore ha adottato alcune misure prudenziali: in particolare, ha cercato di rendere estremamente cauta l'iscrizione di beni immateriali, in quanto si tratta di beni che incrementano il valore dell'attivo ma che potrebbero trovare

delle difficoltà ad essere liquidati. Ecco che, a tutela dell'integrità del capitale sociale, il disposto normativo prevede alcune misure cautelative.

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, ed in particolare quelli di cui ai punti 1 e 2, il legislatore ha previsto quanto segue:

- innanzitutto si possono iscrivere, a norma del 2426 n° 5, solo con il consenso del Collegio Sindacale (prima misura cautelativa);
- inoltre devono tassativamente ammortizzarsi in un periodo di tempo non superiore ai 5 anni (seconda misura cautelativa);
- infine, non è possibile distribuire utili fino al completo ammortamento di queste voci in bilancio: a meno che il loro valore non sia coperto da riserve disponibili (escluse quindi la riserva legale al di sotto dei limiti di legge e la riserva sovrapprezzo azioni quando quella legale non ha raggiunto il limite suddetto). L'esistenza di riserve straordinarie, non caratterizzate da vincoli di legge o di statuto, rappresenta dunque la condizione per la distribuzione di dividendi in presenza di costi pluriennali immateriali non ancora ammortizzati (terza misura cautelativa);
- la nota integrativa dovrà fornire la composizione analitica dei valori capitalizzati e indicare i costi che ne hanno determinato l'importo. Infine, la relazione sulla gestione dovrà fornire adeguate informazioni riguardanti le attività di ricerca e di sviluppo (quarta misura cautelativa).

Si intuisce chiaramente che il legislatore ha seguito un criterio estremamente prudenziale per la disciplina di queste voci. Nella realtà operativa, infatti, sono quelle che permettono agli amministratori di limitare i risultati negativi o addirittura di evidenziare utili, attraverso la semplice capitalizzazione dei costi sostenuti. Sono poste che si prestano più di altre a questo tipo di manovra, basta semplicemente stornarle dal conto economico allo stato patrimoniale: si diminuiscono i costi di esercizio e quindi si eleva l'utile (o si limita le perdite). Il legislatore ha così stabilito che questo maggior utile che si è generato per la capitalizzazione di costi immateriali, non potrà essere distribuito (per evitare un'eventuale distribuzione di capitale), a meno che non esistano, nell'ambito del patrimonio netto, riserve disponibili di pari ammontare.

Le voci n° 3 e n° 4 rappresentano invece veri e propri beni immateriali o diritti: non sono disciplinate analiticamente nell'ambito del nuovo bilancio in quanto non hanno quella indeterminatezza che caratterizza gli oneri pluriennali. L'ammortamento avverrà in proporzione alla durata dell'utilizzazione. L'avviamento (voce n° 5) rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di acquisto di un'azienda e il suo patrimonio netto contabile. La regolamentazione di questo particolare elemento è dettata dal punto 6 dell'art. 2426 ed è molto prudenziale. Si stabilisce infatti che:

- l'avviamento *può* essere iscritto solo se acquisito a titolo oneroso (quindi non solo in caso di cessione ma anche di fusione, se esistono i presupposti, nel bilancio della società risultante dalla fusione o dell'incorporante) e *nei limiti* del costo sostenuto. Si dice "può", quindi si tratta di una facoltà, e "nei limiti", quindi si ritiene di poterlo iscrivere anche parzialmente;
- è necessario il consenso del Collegio Sindacale (norma analoga a quanto previsto per gli oneri pluriennali);
- deve essere ammortizzato in un periodo non superiore ai 5 anni ma la legge ammette che venga stabilito un termine maggiore (si ritiene fino a 10 anni), a patto che ne sia data adeguata notizia nella nota integrativa (questo non è, invece, possibile per gli oneri pluriennali).

La voce n° 6 è relativa alle immobilizzazioni in corso e agli acconti: quindi beni immateriali costruiti internamente, non ancora ultimati e acconti a fornitori per l'acquisto di beni o di diritti immateriali, non ancora ricevuti.

Nella voce n° 7 (Altre) non possono essere inserite immobilizzazioni immateriali che abbiano la natura di oneri pluriennali o di beni immateriali previsti dalle voci precedenti. Si iscriveranno, quindi, immobilizzazioni immateriali particolari, quali i costi per le

migliorie dei beni di terzi (per esempio le migliorie dei beni detenuti in leasing), i diritti di superficie, i diritti di usufrutto di azioni.

Consideriamo adesso le immobilizzazioni MATERIALI analizzando anche i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 per questi beni.

Questa macroclasse è suddivisa in 5 voci:

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Il n° 1 del 2426, piuttosto che indicare il valore massimo possibile per l'iscrizione dei beni materiali (come faceva la previgente normativa), si riferisce ad un valore preciso di iscrizione, identificandolo nel costo storico. Questo può essere il costo di acquisto o di produzione (per le immobilizzazioni costruite "in economia", all'interno dell'azienda stessa).

Il legislatore fa questa distinzione tra costo di acquisto e di fabbricazione perché è diverso, a seconda delle due ipotesi, il valore che viene iscritto in bilancio.

Nel costo di acquisto viene ricompreso il costo sostenuto per l'acquisizione del bene più tutti i costi accessori (di trasporto, installazione e collaudo) che dovranno quindi essere capitalizzati, imputandoli a incremento del valore del bene stesso.

Nel costo di produzione rientrano tutti gli oneri direttamente imputabili al bene (quali materie prime ed accessorie, mano d'opera diretta, forza motrice diretta) e una ragionevole quota di oneri indiretti (ad esempio l'energia elettrica comune a più lavorazioni) e di interessi passivi (si pensi agli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la costruzione del bene).

Il valore iscritto in bilancio deve essere al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Il n° 2 del 2426 riguarda l'ammortamento: l'ammortamento deve essere "sistematico", cioè tendenzialmente costante nel tempo (sono così limitate le cosiddette "politiche di bilancio").

Inoltre deve essere effettuato "in ogni esercizio"; vale a dire anche in quelli nei quali l'eventualità di una chiusura in perdita ne faceva (prima del D. Lgs. 127) ritenere fondato il rinvio, oppure in quelli caratterizzati da assenza di utilizzo del bene (il fenomeno dell'obsolescenza prescinde, infatti, dall'uso del fattore).

La conferma che gli elementi determinanti l'ammortamento sono due - il *logorio fisico*, collegato al deperimento e consumo, e il *logorio economico* collegato invece all'obsolescenza - ci viene dall'ultimo inciso del 2426 n° 3. Si introduce, infatti, il concetto di "residua possibilità di utilizzazione", sul quale convergono appunto entrambi gli elementi parametrici. La normativa precedente era chiaramente orientata sul passato: poiché si riferiva al "deperimento e al consumo", che sono, come è ovvio, espressioni storiche del processo di utilizzazione del bene. L'ammortamento - sappiamo - è un fenomeno storico-prospettico, in quanto collegato da una parte al costo storico e dall'altra alla possibilità di utilizzazione futura. La quota di ammortamento è il risultato dell'operazione di scissione del valore da ammortizzare due parti assolutamente complementari: quella relativa al costo di utilizzazione, di cui alla produzione dell'esercizio, e quella relativa al costo sospeso, di cui alle produzioni future. Non può quindi essere definita esclusivamente sulla base del passato, cioè sull'utilizzazione già effettuata; non può neanche dipendere esclusivamente dal futuro, dall'utilizzazione ancora da effettuare.

Cerchiamo di chiarire ulteriormente quanto detto nelle righe precedenti, riferendoci anche al punto 3 del citato 2426. Premettiamo che "il valore da ammortizzare è il valore del bene da assoggettare ad ammortamento: esso, nel momento dell'acquisizione, coincide con il costo storico, successivamente con il valore residuo iscritto in bilancio". Invece, il valore ammortizzabile è il valore utilmente recuperabile con i ricavi futuri, cioè il valore che l'azienda può coprire in condizioni di equilibrio

economico. In ogni esercizio si adegua il valore da ammortizzare a quello ammortizzabile, con l'iscrizione della quota di ammortamento. Quando il valore ammortizzabile si abbassa, in modo eccezionale, per fatti che eccedono il tenore ordinario dell'andamento della gestione (per esempio a causa di una veloce evoluzione tecnica che rende obsoleto il bene), serve un intervento straordinario di rettifica, molto al di là di quello consueto, relativo alla quota di ammortamento. Si rende necessaria, pertanto, una svalutazione eccezionale; rivolta, però in modo eccezionale - come lo era in circostanze ordinarie la quota di ammortamento - a ripristinare la coincidenza fra il valore da ammortizzare ed il valore ammortizzabile. In altri termini, quando il valore residuo del bene pluriennale (costo storico - fondo di ammortamento) è superiore al suo valore effettivo, deve esservi adeguato, cioè deve essere eccezionalmente svalutato. Dispone appunto, il suddetto articolo che "l'immobilizzazione che (...) risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i n° 1 e 2 (costo storico - f.do di ammortamento) deve essere iscritta a tale minor valore". Quindi, per dare elasticità alla norma, l'articolo prosegue disponendo che questo minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se "sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata".

Con il raggruppamento B III - Immobilizzazioni FINANZIARIE, si completa la presentazione dell'attivo immobilizzato. La classe deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- 2) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- 3) Altri titoli
- 4) Azioni proprie (con indicazione anche del valore nominale complessivo).

Sono necessarie le seguenti precisazioni:

- Per partecipazione si intende ogni titolo o diritto rappresentativo di quota di proprietà di impresa. Le partecipazioni da iscriversi tra le immobilizzazioni finanziarie sono quelle destinate ad una detenzione duratura (si dice, al 1° comma del 2424-bis, che gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni). La legge presume (e si tratta, fortunatamente, di una presunzione relativa) che la detenzione sia duratura quando si partecipa in misura superiore al 20% al capitale della società (10% se la società a cui si partecipa è quotata in borsa). Pertanto:

- a) una partecipazione in impresa controllata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - b) una partecipazione in impresa collegata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - c) una partecipazione in altra impresa, sia superiore o inferiore al 20% (o 10%) suddetto, deve essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie se destinata a una detenzione duratura.
- I crediti da iscriversi sono solo quelli di natura finanziaria, cioè quelli che si sono generati in seguito ad una uscita di moneta (come ad esempio per mutui attivi) e non per una transazione commerciale.

Pertanto, tutti i crediti a medio-lungo termine di diversa natura da quella finanziaria (cioè i crediti di funzionamento, quali ad esempio i crediti v/clienti e le cambiali attive) devono essere sempre iscritti nell'attivo circolante. Il legislatore, infatti, per la classificazione dei crediti ha tenuto distinti i crediti di funzionamento da quelli di finanziamento: ha inserito tutti i crediti di finanziamento nelle immobilizzazioni e tutti i crediti di funzionamento nelle attività circolanti. Ha parzialmente trascurato il criterio temporale che si basa sulla scadenza dei crediti: "parzialmente" perché è stato recuperato a livello di suddivisione interna. All'interno di ogni singola voce si dovranno cioè distinguere i crediti a breve (che scadono entro i 12 mesi) da quelli a medio-lungo termine (oltre 12 mesi).

- I crediti da iscriversi nella sottovoce d) (Altri crediti) sono crediti finanziari che non rientrano nella categorie precedenti: per esempio crediti finanziari verso clienti, dipendenti o soci (per prestiti fatti dalla società) oppure crediti per depositi cauzionali ricevuti da soggetti diversi dai clienti e fornitori.
- Nella voce "Altri titoli" vanno inseriti i titoli destinati ad una detenzione durevole diversi da quelli rappresentativi di quote di proprietà di imprese (partecipazioni); quindi obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento, certificati immobiliari destinati ad essere detenuti per un lungo periodo.
- La voce "Azioni proprie" è prevista oltre che tra le immobilizzazioni, anche nell'attivo circolante. L'iscrizione in uno o nell'altro raggruppamento è determinato, come per le altre attività patrimoniali, dal principio della destinazione. L'acquisto di azioni proprie è accuratamente disciplinato dal legislatore agli artt. 2357 e seguenti del c.c., che ha posto vincoli assai stringenti. Volendo citare i più significativi, anche ai fini del contenuto del bilancio:
 - 1) non si possono acquistare azioni proprie per un importo superiore al 10% del capitale sociale;
 - 2) possono essere acquistate solo con utili distribuibili o con riserve disponibili;
 - 3) una riserva indisponibile di pari importo deve essere iscritta nel patrimonio netto.

Se l'acquisto è fatto a scopi duraturi, per effettuare un vero e proprio investimento, dato l'alto valore intrinseco delle azioni, le stesse dovranno essere inserite tra le immobilizzazioni. Al contrario, se l'acquisto è fatto ai fini di diminuire il capitale sociale (con conseguente annullamento delle azioni acquistate), le stesse dovranno essere iscritte nell'ambito dell'attivo circolante.

Vediamo adesso i criteri di valutazione previsti dal nostro legislatore.

I crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione (quindi al netto dei relativi fondi di svalutazione).

Per le partecipazioni, gli altri titoli e le azioni proprie vale innanzitutto il criterio generale, dettato dall'art. 2426 del c.c., della valutazione al costo storico, cioè al costo di acquisto.

Le partecipazioni in imprese collegate e controllate (si vedano ai fini della nozione di controllo e collegamento gli artt. 2359 e seguenti del c.c.) iscritte nell'attivo immobilizzato (non quindi quelle iscritte nell'attivo circolante) possono essere valutate, anziché al costo, con il metodo del patrimonio netto (è un'alternativa). Valutare sulla base del patrimonio netto significa, in pratica, prendere l'ultimo bilancio approvato dell'azienda controllata o collegata, fare alcune operazioni necessarie per giungere ad un valore significativo del patrimonio (sono operazioni che rientrano nelle tecniche di consolidamento) e calcolare quanta parte di questo patrimonio è relativa all'impresa controllante. La partecipazione sarà iscritta sulla base di questo valore.

In definitiva, negli anni successivi all'acquisto, il valore della partecipazione deve essere adeguato alle variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Ciò non avviene se le partecipazioni sono valutate al costo: il loro valore rimane costante in bilancio, a meno che non venga svalutato per perdite durature di valore

(art. 2426 n° 3). Può aumentare solo per ulteriori acquisti di partecipazioni o diminuire per vendita delle stesse.

Un'ultima notazione per quanto riguarda immobilizzazioni in valuta. Al riguardo, l'art. 2426, primo comma, punto 8-*bis*, dispone che esse devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto. Tuttavia, se il tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio risultasse inferiore e se tale riduzione venisse giudicata durevole, occorrerebbe ricorrere a quest'ultimo criterio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

Si suddivide in quattro classi di valori:

- I - Rimanenze
- II - Crediti
- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- IV - Disponibilità liquide

Secondo la dottrina sono attività correnti o circolanti, le attività liquide o destinate tendenzialmente a tramutarsi in denaro entro il termine convenzionale di un esercizio.

In realtà in più di un punto l'attivo circolante dello schema di legge si discosta dalla nozione dello stesso attivo secondo la dottrina. La legge, infatti, richiede che in esso siano iscritti anche valori a medio-lungo termine ed esclude l'inserimento di alcuni valori a breve (si veda quanto sarà detto in seguito circa le rimanenze ed i crediti).

Anche in questo comparto la suddivisione interna rispetta il regime della liquidità crescente: si parte dalla posta contabile che potrebbe presentare una maggiore difficoltà nella conversione in liquidità (rimanenze) per poi arrivare alla posta contabile immediatamente liquida.

Così come abbiamo fatto per l'attivo immobilizzato, vedremo in dettaglio le classi dell'attivo circolante e i criteri di valutazione che le regolano.

Iniziamo dalle RIMANENZE che si suddividono in:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti

La suddivisione è molto analitica, cioè il magazzino è stato scomposto in tutte le sue varie componenti. Prendiamo in considerazione la voce n° 3 (Lavori in corso su ordinazione); questa si differenzia dalla n° 2 (prodotti in corso di lavorazione) perché si riferisce a commesse pluriennali già relativamente certe nella vendita. Il legislatore ha distinto la voce 2 dalla voce 3 perché diversi sono i criteri di valutazione.

Infatti, per quanto riguarda le voci n° 1, 2 e 4, il criterio di valutazione è quello del costo di acquisto o di produzione (per questi beni c'è un rinvio a quanto previsto per le immobilizzazioni). La voce n° 3, invece, può essere valutata in base ai corrispettivi maturati con ragionevole certezza, cioè in base ad una ponderata percentuale del prezzo di vendita finale.

La differenza fondamentale risiede nel fatto che, con quest'ultimo metodo, non si ha una semplice sospensione di costi già sostenuti (come avviene quando si valuta al costo), ma anche una iscrizione a conto economico di una parte del risultato economico che verrà ottenuto, in maniera definitiva, alla fine della lavorazione. Facciamo un esempio numerico:

costi sostenuti: 100

corrispettivo pattuito: 300

percentuale di completamento: 40%

Significa che la lavorazione è stata svolta per il 40%, ma si sono sostenuti costi per 100. In base al prezzo finale (300), è possibile iscrivere questi beni per 120 (300x40%).

In questo modo si registrerà una rettifica di costo pari a 120 e quindi un utile di 20.

Per quanto riguarda gli altri beni del magazzino si torna, come già detto, ai principi generali: il n° 9 del 2426 rinvia infatti al criterio di valutazione di cui al n° 1 e quindi costo di acquisto (per le materie prime e le altre acquistate all'esterno) o di produzione (per i prodotti finiti, in corso di lavorazione e i semilavorati). In quest'ultimo caso si effettua una rettifica indistinta dei vari componenti negativi contabilizzati come costi nel conto economico (materie prime, salari, ammortamenti, altri costi di produzione), iscrivendo come componente positivo le rimanenze finali di prodotti finiti.

Il n° 10 del 2426 specifica come deve essere determinato il costo di acquisto (per le rimanenze di materie prime e le altre acquistate all'esterno). In particolare, può essere calcolato con il metodo FIFO, LIFO, o Costo Medio Ponderato (C.M.P.): la scelta è rimessa al redattore del bilancio.

Avvaliamoci di un semplice esempio numerico. Supponiamo di aver effettuato nel corso dell'anno tre acquisti di materie prime:

Quantità	Prezzo	TOTALE
30	150	4500
40	200	8000
30	220	6600
<hr/> 100		<hr/> 19100

e supponiamo di avere in rimanenza $Q = 20$ di materie prime.

FIFO $20 \times 220 = 4400$

LIFO $20 \times 150 = 3000$

C.M.P. $20 \times (19100:100) = 3820$

Valutando col criterio LIFO, in regime di prezzi crescenti, si formano riserve occulte. A norma dell'art. 2426 n° 10 queste riserve devono essere appalesate nella nota integrativa.

Nell'ambito del n° 9 del 2426 si recupera un principio che avevamo visto per le immobilizzazioni al n° 3: cioè se il costo così determinato (con uno qualsiasi dei tre metodi) risulta superiore al valore di mercato del bene (alla data di chiusura dell'esercizio) gli amministratori devono iscrivere le rimanenze a tale minor valore. Per esempio, se il valore determinato col metodo FIFO è pari a 220, ma il prezzo corrente alla chiusura dell'esercizio è di 200, l'art. 2426 al n° 9, obbliga a valutare a 200.

In ultimo, conviene fare un'osservazione: se parte delle rimanenze in magazzino dovessero, per un qualsiasi motivo, rivelarsi obsolete, la dottrina vuole che esse debbano considerarsi nell'ambito dell'attivo immobilizzato. Il legislatore non sembra concedere questa possibilità relegando, comunque sia, le rimanenze tra le attività circolanti. Sarà l'analista di bilancio, in sede di riclassificazione, a dover eventualmente operare questo spostamento di valori.

Per quanto riguarda i CREDITI abbiamo la seguente suddivisione:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 4-bis) crediti tributari
- 4-ter) imposte anticipate
- 5) verso altri

Vediamo che si ripete sostanzialmente la disposizione che già avevamo trovato nelle immobilizzazioni, quindi crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Si tratta, come già sottolineato, di crediti di funzionamento, di natura commerciale o diversa, derivanti dall'ordinaria attività

operativa. Anche in questa circostanza dobbiamo ripetere le osservazioni fatte in precedenza: il legislatore nella fattispecie ha "tradito" il criterio finanziario. I crediti infatti sono divisi per natura: quelli di finanziamento sono iscritti tra le immobilizzazioni mentre quelli così detti di funzionamento sono inseriti nell'ambito dell'attivo circolante. Tra questi vi saranno quelli a scadenza medio-lunga che in teoria andrebbero nella parte alta, tra le immobilizzazioni finanziarie ma che, di fatto, il legislatore inserisce qui, nella zona delle attività a rapido smobilizzo.

Devono essere iscritti al presumibile valore di realizzazione, cioè al netto di eventuali fondi di svalutazione.

Le voci 4-*bis* e 4-*ter* sono state introdotte dal D.Lgs. n° 6/2003 e si riferiscono a poste che, in precedenza, andavano ricomprese nella voce n° 5 "crediti verso altri".

La voce n° 5 (Altri) è residuale e può comprendere crediti per depositi cauzionali a breve, crediti verso dipendenti, ecc..

Le ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, da iscriverne in C III, sono quelle detenute per un breve periodo, soprattutto a scopi speculativi o per temporanei investimenti di eccedenze di liquidità. La loro valutazione deve essere effettuata, a norma del 2426 n° 9, al costo storico di acquisto, determinato col criterio LIFO, FIFO o CMP.

Se il valore di mercato è inferiore a tale costo, la valutazione deve essere fatta a questo minor valore (si riprende, cioè, la normativa prevista per la valutazione delle rimanenze di merci e materie prime). Il valore di mercato deve essere, secondo i corretti principi contabili, così determinato:

- per i titoli quotati, con riferimento alle quotazioni di borsa;
- per i titoli non quotati, con riferimento alle quotazioni borsistiche di titoli simili.

L'ultima classe è relativa alle DISPONIBILITÀ LIQUIDE.

Un'ultima notazione per quanto riguarda le attività (a breve) in valuta. Esse, dispone l'art. 2426, primo comma, punto 8-*bis*, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. L'eventuale utile netto scaturente dal loro confronto (tenendo quindi conto anche di utili e perdite scaturiti dalla valutazione delle passività in valuta, per le quali si segue il medesimo criterio, nonché delle immobilizzazioni in valuta) deve essere, per prudenza, accantonato in una riserva non distribuibile fino al concreto realizzo.

D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del DISAGGIO SUI PRESTITI.

Il legislatore ha dato una particolare definizione dei ratei e dei risconti attivi nell'ambito dell'art. 2424-bis: si tratta di ricavi di competenza dell'esercizio realizzabili in esercizi successivi e di costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. La definizione è particolare in quanto si parla di "esercizi successivi" e non di "esercizio successivo", accettando quindi l'ipotesi che il risconto sia di competenza di una pluralità di esercizi (ad esempio, un maxicanone di leasing).

Il risconto attivo pluriennale potrebbe essere confuso con un costo pluriennale. Entrambi, infatti, rappresentano costi da ripartirsi su più esercizi (si pensi, ad esempio, alle spese di pubblicità capitalizzate).

A tal fine, è importante sottolineare che perché si abbia un risconto attivo pluriennale, e non un semplice onere pluriennale, il costo deve "variare in ragione del tempo" (come si legge nell'ultima riga del 2424-bis). Ci deve essere, cioè, un aggancio temporale ben preciso.

Quando viene a mancare questa connotazione temporale, si ricade nel caso dei costi pluriennali (da inserire in B I).

Come si può ben notare, in questa macroclasse viene di nuovo disatteso il criterio di classificazione temporale in quanto, accanto a valori di competenza di due esercizi, troviamo anche valori pluriennali. Basti pensare al disagio di emissione che rappresenta un costo pluriennale, da ammortizzarsi parallelamente all'ammortamento

del prestito obbligazionario. Ovviamente, se troviamo questa voce nell'attivo del bilancio, dovremo riscontrare un prestito obbligazionario nel passivo dello stesso.

5.2 Il passivo dello stato patrimoniale.

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci del passivo dello stato patrimoniale.

La sezione di destra, dell'*avere* dello schema dello Stato Patrimoniale raccoglie le passività o, più modernamente, le fonti. Come sappiamo, infatti, il capitale investito esiste in quanto, a fronte, esiste il capitale di finanziamento ad esso correlato. In altre parole, potremmo dire che gli impieghi sono resi possibili della presenza delle fonti necessarie per il loro finanziamento.

Nel passivo la distinzione delle categorie di valori non è ancorata a quelle linee di razionalità che, ancorché con riserve, hanno caratterizzato la sezione dell'attivo. Infatti, il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività a medio-lungo termine e quelle a breve termine o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (quelle dei debiti) è richiesta la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Avremo modo, comunque, di puntualizzare, caso per caso, queste questioni.

Iniziamo adesso l'analisi puntuale degli elementi del PASSIVO.

A) PATRIMONIO NETTO

Deve essere così suddiviso:

- I Capitale
- II Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III Riserve di rivalutazione
- IV Riserva legale
- V Riserve statutarie
- VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VII Altre riserve (distintamente indicate)
- VIII Utile (perdite) portati a nuovo
- IX Utile (perdita) dell'esercizio

È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità, fiscali e contabili. Analizziamo le singole voci.

I - CAPITALE

Accoglie il valore nominale interamente sottoscritto dai soci, anche se non interamente versato (la parte non versata appare come credito nella macroclasse "A" dell'attivo), nonché quello che si è formato per aumento gratuito (per esempio, per il passaggio a capitale di riserve disponibili).

II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI

Accoglie il maggior valore rispetto a quello nominale, del prezzo di emissione delle azioni. Questa riserva non è distribuibile fino a quando la riserva legale non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale.

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Rappresentano la contropartita diretta (ossia senza il transito per il conto economico) delle rivalutazioni di attività. Questa voce è quindi prevista per le rivalutazioni

monetarie effettuate in base a leggi speciali. Le più recenti leggi di rivalutazione sono state le seguenti:

- l. 19/03/83 n. 72
- l. 29/12/90 n. 408
- l. 30/12/91 n. 413.

IV - RISERVA LEGALE

La voce accoglie la riserva obbligatoria per legge. In ogni esercizio deve essere accantonata la ventesima parte degli utili sino a quando essa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.

V - RISERVE STATUTARIE

Nella voce devono essere iscritti gli accantonamenti di utili effettuati in conformità a quanto previsto dallo statuto. Sono, come nel caso della riserva legale, delle riserve obbligatorie. Cambia però la fonte dell'obbligo: prima era la legge, in questo caso è lo statuto (si dice che sono riserve obbligatorie per "autodeterminazione").

VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

La riserva per azioni proprie deve essere costituita come contropartita di bilancio delle azioni proprie possedute ed iscritte, al costo di acquisizione, nell'attivo immobilizzato o circolante (B III o C III). E' una riserva che viene formata, al momento dell'acquisto, riducendo altre riserve disponibili o attingendo da utili distribuibili. È indisponibile fino a quando le azioni non verranno trasferite o annullate.

VII - ALTRE RISERVE

Non può essere considerata una voce residuale per riserve minori, in quanto solitamente comprende componenti del patrimonio netto di notevole importanza quali:

- a) riserve facoltative: per esempio il fondo rinnovamento impianti.
- b) riserve per versamenti soci in conto capitale: i soci possono effettuare versamenti che, pur assumendo diverse forme (finanziamenti in conto aumento di capitale già deliberato ma non ancora omologato, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto copertura perdite, ecc.), hanno la comune caratteristica di non creare un obbligo di restituzione e di essere destinati a permanere nel patrimonio sociale.
- c) riserve previste da altre norme civilistiche:
 1. Riserva per eventuali utili conseguenti all'applicazione dell'istituto della deroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423 del c.c.. Ad esempio, per gli utili derivanti da una rivalutazione economica o per la capitalizzazione di oneri pluriennali diversi da quelli previsti dall'art. 2424.
 2. Riserva in cui devono essere iscritti i maggiori valori rispetto al costo derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate col metodo del patrimonio netto.
 3. Il punto 5 dell'art. 2426 del c.c. prevede che, in caso di capitalizzazione di costi di impianto e di ampliamento, di costi di ricerca e sviluppo e di costi di pubblicità e sino a quando non è completato l'ammortamento degli stessi, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il loro ammontare non ancora ammortizzato. In sostanza si è in presenza di utili non distribuibili (per un valore pari agli oneri non ancora ammortizzati): sembra pertanto opportuno, anche se non richiesto dalla legge, che per tali importi sia iscritta una specifica riserva.
 4. Riserva per azioni della controllante possedute dalla controllata: la normativa relativa all'acquisto delle azioni di una controllante è analoga a quella prevista per l'acquisto di azioni proprie (si veda l'art. 2359-bis c.c.). Sembra quindi

opportuno formare una riserva indisponibile pari all'ammontare delle azioni possedute.

5. Riserve di origine fiscale: derivano dall'applicazione di norme agevolative fiscali, come per esempio quella relativa ai contributi pubblici in sospensione d'imposta o all'ammortamento anticipato. Per quanto riguarda quest'ultimo, se l'ammortamento non ha ragioni economico-aziendali e non rispecchia l'effettivo deperimento del bene, il relativo "fondo di ammortamento anticipato" deve essere inserito in questa voce. Può accadere che alcune imprese usufruiscano di contributi correlati agli investimenti in immobilizzazioni, erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Si tratta di contributi in conto capitale, da non confondersi con quelli in conto esercizio.

VIII - UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO

Riguarda gli utili e le perdite degli esercizi precedenti. La novità più importante rispetto al passato è che le perdite non devono essere iscritte nell'attivo, bensì come componente negativo del patrimonio netto.

IX - UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Dalla lettura dell'art. 2424 bis si evince - sia pure indirettamente - che questa macroclasse è destinata ad accogliere soltanto accantonamenti a fronte di rischi ed oneri di natura determinata. Cosa significa? Che non può più essere iscritto un generico fondo rischi: deve sempre esistere il collegamento con un rischio ben determinato. Sono quindi esclusi tutti quei fondi che, in precedenza, venivano iscritti per attuare le cosiddette "politiche di bilancio", al fine di ridurre artificiosamente l'utile di esercizio. La norma parla poi di "esistenza certa o probabile". Da ciò deriva che le passività di natura determinata possono essere di due tipi:

- accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati (fondi spese future).
- accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (passività potenziali accantonate nei fondi rischi).

La distinzione è molto importante, anche per la determinazione della relativa contropartita nel conto economico: ossia la voce B 12 (accantonamenti per rischi, per i fondi rischi) o B 13 (altri accantonamenti, per i fondi spese).

Vediamo adesso i singoli fondi:

1. *Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili (fondo spese).*
Tale fondo non riguarda il T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 del c.c., in quanto quest'ultimo ha natura di debito certo da inserirsi nella successiva macroclasse "C". Questa voce riguarda particolari contributi di fine rapporto di lavoro istituiti dalla contrattazione integrativa aziendale. In particolare, nella voce in argomento sono iscrिवibili i fondi di indennità per agenti commerciali e le indennità fine rapporto in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (per es. indennità di fine rapporto per amministratori e sindaci di società)
2. *Fondo per imposte, anche differite.*
La voce NON accoglie l'importo da versarsi a saldo il maggio successivo (questo deve essere iscritto nella successiva voce D 12 - "Debiti Tributari"). Accoglie imposte probabili di importo o di data di sopravvenienza indeterminati, come ad esempio quelle derivanti da un accertamento o un contenzioso in atto con l'autorità finanziaria. Se esiste il rischio che, in seguito all'accertamento o al contenzioso, dovremo pagare maggiori imposte, è opportuno accantonare delle risorse da iscriversi in questa voce. Contiene inoltre le imposte differite di

competenza dell'esercizio derivanti da differenze tra l'utile lordo civilistico e il reddito imponibile fiscale.

3. *Altri fondi.*

Per esempio:

- fondo garanzia prodotti (f.do rischi): per gli eventuali costi che l'impresa dovrà sostenere in relazione ai prodotti che ha venduto in garanzia;
- fondo per manutenzioni cicliche (fondo spese): l'accantonamento si rende necessario quando un'impresa che utilizza grandi impianti sostiene, oltre ai costi di manutenzione corrente (che gravano sui conti economici degli anni di sostenimento), rilevanti costi di manutenzione periodica. Questi costi sono conseguenza dell'usura di un determinato arco di tempo. Sebbene saranno sostenuti in anni futuri, per il principio della competenza economica, devono essere fatti gravare in ogni esercizio in proporzione al logorio, con accantonamenti annuali a questo fondo.
- fondo oscillazione cambi (fondo rischi): per fronteggiare il rischi di perdite sui cambi si ritiene possibile operare sia la rettifica diretta delle voci dei crediti e dei debiti in valuta, sia l'accantonamento a un fondo rischi. Questo in quanto le perdite possono essere indeterminate e, in particolare, perché si desumono dal saldo della conversione complessiva in moneta nazionale dei crediti e dei debiti in valuta: possono, allora, essere considerate come manifestazione non del rischio specifico del singolo credito o debito, bensì di quello generale di gestione dei valori in divisa straniera.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce accoglie solo il fondo per il TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c.. Se sono stati corrisposti anticipi, il fondo deve essere esposto al netto di tali anticipi (in altre parole, il conto "dipendenti conto anticipi su TFR" deve essere inserito, col segno "meno", in questa voce). Una quota di questo debito potrebbe essere a "breve" scadenza: se nota e fosse applicato un criterio di classificazione di tipo finanziario, andrebbe inserita nell'ambito delle passività correnti.

D) DEBITI

1. obbligazioni
2. obbligazioni convertibili
3. debiti verso soci per finanziamenti
4. debiti verso banche
5. debiti verso altri finanziatori
6. acconti
7. debiti verso fornitori
8. debiti rappresentati da titoli di credito
9. debiti verso imprese controllate
10. debiti verso imprese collegate
11. debiti verso controllanti
12. debiti tributari
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14. altri debiti.

Il criterio di classificazione finanziaria è parzialmente recuperato soltanto nella divisione interna di questa macroclasse quando il legislatore dispone la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. L'analista di bilancio, nell'ambito della fase di riclassificazione, inserirà la quota dei debiti scadenti entro l'esercizio successivo nelle passività correnti e la restante parte - a scadenza medio-lunga - nell'ambito delle "passività permanenti" e più precisamente nelle "passività consolidate".

- Nella voce n° 1 e 2 deve essere iscritto il valore nominale delle obbligazioni ancora in circolazione (gli eventuali aggi, derivanti dall'emissione sopra la pari, devono essere inserite nella voce E del passivo, i disaggi nella voce D dell'attivo).
- Nella voce n° 3 (debiti verso soci per finanziamenti) sono iscritti i debiti verso i soci a puro titolo di finanziamento. In altri termini, in questa voce sono contenuti i prestiti effettuati dai soci alla società senza il vincolo del capitale di rischio conferito.
- Nella voce n° 4 (debiti verso banche) devono essere iscritti tutti i debiti verso gli istituti di credito, quindi mutui, accettazioni bancarie, anticipazioni e scoperti di conto corrente, riporti, ecc..
- Nella voce n° 5 devono inserirsi i debiti verso soggetti diversi da istituti di credito e da società controllate, collegate e controllanti.
- Nella voce n° 6 si troveranno gli anticipi da clienti per forniture non ancora effettuate di beni o di servizi (anche per i lavori in corso su ordinazione).
- Nella voce n° 7 sono iscritti i debiti - per forniture di beni (materie prime, merci, beni immateriali) e prestazioni di servizi - non rappresentati da titoli di credito.
- Nella voce n° 8 devono inserirsi le cambiali passive.
- Nelle voci n° 9, 10 e 11 devono inserirsi tutti debiti di natura commerciale o finanziaria, verso imprese controllate, collegate o controllanti.
- Nella voce n° 12 sarà contabilizzato il saldo delle imposte sul reddito, IVA, imposte di fabbricazione e le ritenute operate come sostituto d'imposta, al netto di acconti, ritenute di acconto e crediti d'imposta.
- Nella voce n° 13 devono iscriversi i debiti verso INPS, INAIL, ENASARCO, INADEL, ENPALS, INPDAF.
- Nella voce n°14 troveremo:
 - a) debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie maturate e non godute;
 - b) debiti verso amministratori e sindaci;
 - c) debiti verso soci per dividendi;
 - d) debiti verso obbligazionisti per interessi maturati;
 - e) debiti verso terzi per cauzioni da loro prestate.

Un'ultima notazione per quanto riguarda le passività (a breve) in valuta. Esse, dispone l'art. 2426, primo comma, punto 8-*bis*, esattamente come le attività, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. L'eventuale utile netto scaturente dal loro confronto (tenendo quindi conto anche di utili e perdite scaturiti dalla valutazione delle attività) deve essere, per prudenza, accantonato in una riserva non distribuibile fino al concreto realizzo.

E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'AGGIO SUI PRESTITI.

Si tratta, ovviamente, di ratei e risconti passivi e del maggior valore, rispetto a quello nominale, del prestito obbligazionario. Per questa classe vale quanto detto a proposito della macroclasse "D" dell'attivo.

L'ultimo comma del nuovo art. 2424 c.c. prescrive che "in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate (...) e gli altri conti d'ordine".

Quindi devono essere indicate tutte le garanzie (fideiussioni, avalli ed altre garanzie personali e reali) e gli altri conti d'ordine. Quelli più frequenti sono quelli che riguardano:

- beni di terzi presso la società: ad esempio, merci detenute per lavorazioni per conto terzi o in conto deposito, titoli ricevuti a cauzione, imballaggi da rendere, fondi del personale gestiti dalla società;
- impegni: ad esempio, per acquisti di materie, macchinari o altri beni, per accensione di mutui, per contratti a termine, contratti di leasing;
- rischi: ad esempio, crediti ceduti a terzi "pro-solvendo" e non iscritti in bilancio (quali le cambiali scontate) che alla data di chiusura dell'esercizio non siano ancora scaduti.

6. Il contenuto del Conto Economico

Al fine di rappresentare efficacemente il reddito di esercizio ai fini di una lettura razionale, e soprattutto di un'analisi della gestione, il conto economico deve mettere in evidenza il suo percorso formativo, debitamente articolato nelle sue tappe fondamentali.

Il conto dei profitti e delle perdite di cui all'art. 2425-bis del c.c., nella versione precedente al D. Lgs. n. 127, non era impostato in questo senso. In estrema sintesi il conto anzidetto era così caratterizzato:

- 1) quanto alla STRUTTURA, era tenuto a COSTI, RICAVI e RIMANENZE;
- 2) quanto alla FORMA, era impostato a SEZIONI DIVISE.

Esso forniva una panoramica completa dei valori relativi all'esercizio, però presentava alcuni LIMITI che ne diminuivano la capacità segnaletica.

In primo luogo, la struttura a costi, ricavi e rimanenze, più che classificare i valori, si limitava ad elencarli, sommando tra loro grandezze "riprese" con grandezze di esercizio e grandezze di esercizio con grandezze "sospese".

Inoltre, la forma a sezioni divise impediva la segnalazione dei risultati intermedi nell'ambito del processo di formazione del reddito di esercizio.

Orbene, il primo limite è stato superato sostituendo la vecchia struttura con una nuova, a COSTI e RICAVI.

Il secondo limite è stato superato sostituendo la vecchia forma con una nuova, la forma SCALARE.

Con essa si evidenziano i redditi di area, cioè i vari risultati parziali corrispondenti alle singole aree in cui la gestione viene divisa. Si può così procedere meglio all'interpretazione del reddito, cioè alla comprensione delle componenti che hanno contribuito alla sua formazione.

In estrema sintesi, il modello del nuovo conto economico può essere così rappresentato:

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>.....</u>
	(A - B)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	<u>.....</u>
	• RISULTATO DELLE IMPOSTE (A-B±C±E)
	• IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	<u>.....</u>
	• RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Come si può vedere, la forma è SCALARE, cioè si sviluppa in verticale: in questo modo si riescono ad evidenziare alcuni risultati intermedi che altrimenti verrebbero persi a livello di sezioni contrapposte. Per quanto riguarda la struttura (cioè il criterio con il quale vengono aggregate le varie classi di valori) è a COSTI e RICAVI, in quanto non vengono evidenziate le rimanenze iniziali e finali che confluiranno in una delle due classi. Il nostro legislatore ha optato per una struttura a costi e ricavi della produzione OTTENUTA, detta anche a COSTI e RICAVI INTEGRALI perché riguarda tutto il complesso della produzione, sia venduta (in questo caso avremmo avuto un conto economico a COSTI e RICAVI della produzione VENDUTA) che non.

Per quanto riguarda il contenuto, abbiamo inizialmente un'area OPERATIVA e un risultato che ci deriva da tale area ("A" - "B"); abbiamo poi l'area FINANZIARIA (formata da due classi, la "C" e la "D") e quindi l'area STRAORDINARIA. Quest'ultima comprende tutti i valori che non appartengono all'area operativa o all'area finanziaria, bensì ad una gestione parallela a quella caratteristica. Chiarisce infatti la relazione all'art. 7 del decreto 127 che "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità (...) dell'evento (...) bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria".

A questa prima parte del conto economico, se ne aggiungeva un'altra, denominata *appendice fiscale*, nella quale venivano iscritti i componenti negativi di reddito privi di fondamento economico e civilistico ma che devono essere imputati al conto economico per poter essere dedotti fiscalmente. In questo modo il legislatore intendeva evitare l'"inquinamento" dei valori del conto economico e quindi evidenziare un reddito significativo dal punto di vista economico-aziendale (quello dato dalla voce 23). Come vedremo meglio nel prosieguo della trattazione, questa appendice fiscale è stata eliminata con l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1994, n° 503.

Analizziamo adesso il contenuto dei singoli elementi:

A) IL VALORE DELLA PRODUZIONE

Esprime il "valore della produzione OTTENUTA nell'esercizio, con riferimento non solo a quella materiale di beni, ma anche alla prestazione di servizi ed all'attività puramente commerciale". Essa deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nella voce devono essere iscritti i ricavi delle vendite e delle prestazioni della gestione caratteristica dell'impresa, nonché i correlati ricavi accessori (ad esempio, addebiti per imballaggi). I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (art. 2425 bis).

A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- gli sconti deducibili sono quelli di natura commerciale e non anche quelli finanziari;
- se per i resi, gli abbuoni e i premi viene fatto un accantonamento patrimoniale passivo sulla base di stime (per esempio, "Accantonamento per resi" a "Fondo accantonamento per resi"), tale accantonamento deve essere portato a riduzione della voce in commento;
- le imposte detraibili sono le imposte indirette relative alle vendite e prestazioni.

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

Con questa voce si rettifica o si integra il valore dei ricavi (voce 1): è una delle operazioni che consentono di pervenire al valore della produzione ottenuta nell'esercizio.

La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze finali hanno un valore superiore a quelle iniziali (e quindi si incrementano), viceversa nel caso opposto. Quindi: (+ Rimanenze Finali - Rimanenze Iniziali).

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

Valgono le stesse considerazioni fatte per la voce precedente.

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce accoglie i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni materiali ed immateriali (le cosiddette costruzioni in economia). In questo modo vengono stornati dal conto economico costi con utilità pluriennale che sono stati iscritti nella successiva

aggregazione dei costi della produzione. Si tratta essenzialmente di costi interni (ad es. ammortamenti, spese per il personale) e di costi esterni non specificatamente sostenuti per le costruzioni in economia ma ad esse riferibili con sufficiente grado di certezza (ad es. materie acquistate per la produzione dei beni che costituiscono l'attività dell'impresa ma utilizzati anche per le costruzioni interne). Mediante questa voce si procede, in altri termini, ad una rettifica indistinta dei costi di esercizio.

5. Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo e provento diverso da quelli iscrivibili nella voce A.1.

Il suo contenuto è quindi principalmente formato da:

- proventi da gestioni accessorie. Si tratta di gestioni non rientranti nell'area caratteristica: quindi fitti attivi di terreni, fabbricati, canoni attivi per la concessione dell'utilizzo di brevetti, marchi, formule, ecc.;
- proventi patrimoniali: plusvalenze da alienazione di beni strumentali;
- contributi in conto esercizio;
- ricavi e proventi non iscrivibili altrove: ad esempio, risarcimenti assicurativi, provvigioni attive, penalità addebitate ai clienti.

B) I COSTI DELLA PRODUZIONE

Devono essere così suddivisi:

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La denominazione deve essere intesa in senso ampio in quanto comprende anche l'acquisto di semilavorati, di componenti destinati ai propri prodotti, di materiale pubblicitario, omaggi a clienti, ecc..

7. Costi per servizi

Il contenuto è molto ampio ed eterogeneo.

Indichiamo, di seguito, i costi da iscrivere tipicamente in questa voce:

- prestazioni correlate agli acquisti: trasporti, assicurazioni, provvigioni;
- prestazioni correlate all'attività produttiva: lavorazioni esterne, riparazioni e manutenzione, consulenze tecniche, analisi e prove di laboratorio;
- prestazioni correlate all'attività amministrativa e generale, compensi ad amministratori, sindaci, revisori esterni, consulenze amministrative, legali e fiscali, assicurazioni, servizi esterni di vigilanza o di pulizia;
- prestazioni correlate all'attività commerciale: provvigioni ad agenti e rappresentanti, partecipazioni a fiere e mostre;
- utenze energetiche: elettricità, gas, acqua;
- spese per il personale che non costituiscono retribuzione: rimborsi a forfait, acquisti di biglietti viaggio, prestazioni di medici, prestazioni di personale esterno per la mensa aziendale.

8. Costi per il godimento di beni di terzi

In questa voce devono essere inseriti i compensi corrisposti a terzi in relazione al godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà. In pratica vi si iscriveranno:

- canoni per locazioni (comprese quelle in leasing) di immobili, impianti, macchinari, veicoli;
- costi per l'utilizzo concesso da terzi di brevetti, know-how, marche.

9. Costi per il personale

Vi sono iscritti tutti i costi di natura retributiva e contributiva sostenuti per il personale dipendente; deve essere suddivisa nelle seguenti "sotto-voci":

- a. salari e stipendi

- b. oneri sociali
- c. trattamento fine rapporto
- d. trattamento di quiescenza
- e. altri costi. → A questo proposito è utile ricordare che in "altri costi" non devono esservi iscritti quelli relativi al personale che configurano acquisti (ad esempio di vestiario, per la mensa aziendale, per farmaci, ecc., che devono essere iscritti in B6) o che configurano prestazioni da parte di terzi (per esempio medici, personale esterno per mense, ecc., che devono essere iscritti in B7).
Devono invece essere iscritte le erogazioni di sussidi occasionali ed ogni altro costo sostenuto a beneficio del personale.

10. Ammortamenti e svalutazioni

La voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, oltre alle svalutazioni (purché non siano di natura straordinaria) di beni patrimoniali non iscritti tra le attività finanziarie o tra le rimanenze. Al suo interno risulterà così suddivisa:

- a. ammortamenti di immobilizzazioni immateriali;
- b. ammortamenti di immobilizzazioni materiali;
- c. altre svalutazioni per perdita duratura di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
- d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Con questa voce si rettifica o si integra il costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce 6) al fine di determinare il costo delle materie utilizzate per ottenere la produzione. La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze iniziali sono superiori a quelle finali (significa che, per poter porre in essere la produzione, si sono utilizzate parte delle materie esistenti nei magazzini; il costo di acquisto, quindi, deve essere integrato con questo valore). Viceversa, quando il valore delle rimanenze finali è superiore a quello delle iniziali, sarà necessario "sospendere e rinviare all'esercizio futuro" questa differenza: la variazione avrà quindi segno negativo.

12. Accantonamento per rischi

La voce accoglie gli accantonamenti la cui controparte patrimoniale è la voce del passivo B.3 (B - Fondi per rischi ed oneri; 3 - Altri), quando essi non debbano essere iscritti specificatamente in altre voci.

Riguarda oneri che abbiano manifestazione solo probabile (le così dette "passività potenziali"), non di natura straordinaria (altrimenti devono essere iscritti nella voce E.21 - Oneri straordinari).

In sintesi avremo:

- accantonamenti per liti giudiziarie, contenziosi, penalità, garanzie concesse ai clienti.

13. Altri accantonamenti

Riguardano passività certe, il cui ammontare o la cui data di manifestazione sono indeterminati.

Ad esempio: accantonamenti per spese di manutenzione ciclica, spese di manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili, concorsi a premi in favore della clientela.

14. Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce residuale: vi saranno iscritti quei componenti negativi di reddito che non trovano posto nelle voci precedenti e che non abbiano natura finanziaria, straordinaria e che non siano relativi alle imposte sul reddito. Il suo contenuto è principalmente formato da:

- imposte diverse da quelle sul reddito (e quindi imposte di fabbricazione, di registro, di bollo, tasse di concessione governativa, ecc.);
- iscrizioni ad associazioni, abbonamenti;
- compensi ad amministratori, sindaci e revisori qualora non siano stati inseriti nella voce B.7.

Qualora non abbiano carattere straordinario, devono essere qua inserite:

- minusvalenze derivanti dalla alienazione di beni strumentali;
- sopravvenienze ed insussistenze passive (per es.: perdite su crediti non coperti dal fondo svalutazione).

RISULTATO INTERMEDIO:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{(A)} & - & \text{(B)} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{(Valore della produzione)} & - & \text{Costi della produzione) }
 \end{array}$$

Dall'analisi fatta esaminando le singole voci, risulta che sia il "Valore della Produzione" ("A") che i "Costi della Produzione" ("B"), fanno riferimento ad una produzione intesa in senso lato e talvolta improprio.

Entrambi gli aggregati, infatti, contengono elementi estranei alla gestione caratteristica: in particolare quelli relativi alla gestione accessoria o extra-caratteristica ed elementi di natura straordinaria (almeno nei termini stabiliti dalla dottrina, con riferimento all'eccezionalità dell'accadimento).

Sono, queste, osservazioni che abbiamo già avuto modo di proporre in precedenza e che riprenderemo in seguito, quindi non ci dilunghiamo oltre.

L'unica annotazione che conviene ribadire riguarda il Risultato Intermedio ("A" - "B"): i due aggregati da cui deriva contengono - abbiamo appena visto - elementi spuri, che non attengono all'area caratteristica. Vien da sé, quindi, che esso non possa essere assimilato al RISULTATO OPERATIVO, preziosissimo indicatore che misura il risultato della sola gestione caratteristica.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La classe "C" comprende due sottoclassi per rilevare i proventi ed una per gli oneri.

15. Proventi da partecipazioni

Fanno riferimento alle partecipazioni iscritte sia nell'attivo immobilizzato, sia dell'attivo circolante. Sono costituiti principalmente da:

- dividendi;
- altri proventi, quali il ricavato dalla vendita dei diritti di opzione.

16. Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni; vi devono essere iscritti gli interessi attivi sui crediti finanziari dell'attivo immobilizzato (mutui attivi);
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - in "C 16 b" e "C 16 c" devono essere iscritti i proventi di titoli diversi da partecipazioni, quindi i proventi di titoli rappresentativi di diritti di credito (obbligazioni, Buoni del Tesoro), e di titoli rappresentativi di proprietà atipici

(fondi comuni di investimento, certificati immobiliari). Essi sono costituiti da interessi o proventi analoghi a quelli delle partecipazioni.

d) altri proventi.

È una voce residuale e comprende tipicamente:

- interessi attivi su crediti bancari;
- interessi attivi su crediti dell'attivo circolante (crediti v/clienti);
- interessi attivi su crediti verso dipendenti, soci;
- sconti attivi finanziari.

17. Interessi ed altri oneri finanziari

Vi sono inseriti tutti gli oneri relativi alla gestione finanziaria. Il legislatore per questa voce, come per le precedenti 16.a e 16.d, richiede la separata indicazione di quelli relativi a rapporti con imprese controllate, e collegate e verso controllanti.

Il contenuto della voce è solitamente molto ampio e variegato; a titolo esemplificativo si riportano di seguito i costi più diffusi:

- interessi passivi su debiti (prestiti obbligazionari, mutui, conti bancari, fornitori);
- sconti di effetti finanziari e commerciali;
- spese bancarie;
- quota di competenza di disaggi di emissione su prestiti obbligazionari.

17-bis. Utili e perdite su cambi

Al suo interno sono inseriti, distintamente, gli utili conseguiti e le perdite sofferte su cambi, quindi in conseguenza di incassi e pagamenti effettuati a dilazione in una moneta di conto differente dall'Euro.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18. Rivalutazioni

Accoglie (ma è una situazione piuttosto rara) i ripristini di valore delle attività finanziarie svalutate in esercizi precedenti: sono richiesti dalla legge quando vengono meno i motivi delle svalutazioni.

Sembra opportuno sottolineare due aspetti:

- 1) Non vi si possono iscrivere le rivalutazioni monetarie delle attività finanziarie. Queste, quando ammesse, andranno inserite nella voce del Patrimonio Netto "A III" (Riserve di rivalutazione) senza transitare dal conto economico.
- 2) Non potrà accogliere gli incrementi di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto. La legge impone di iscrivere in una riserva non distribuibile da inserirsi, quindi, nella "zona" del patrimonio netto.

19. Svalutazioni

La voce accoglie ogni svalutazione delle attività finanziarie. Delle *immobilizzazioni finanziarie*, per perdita duratura di valore e delle *attività finanziarie circolanti*, per adeguamento al valore di realizzo, se inferiore a quello di costo (art. 2426 n.3 e n.9).

Vi saranno iscritti, inoltre, i decrementi di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Come già osservato, l'aggettivo *straordinario* è qui inteso in riferimento all'estraneità della fonte di questi componenti di reddito alla attività ordinaria dell'azienda. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 127/91 si trova infatti scritto che: "... l'aggettivo "straordinari", riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o normalità dell'evento (...) bensì all'estraneità della fonte del provento o dell'onere, all'attività ordinaria". Quindi, se è straordinario tutto ciò che non deriva da operazioni

connesse all'attività ordinaria, è necessario, prima di analizzare il contenuto delle voci in argomento, stabilire cosa debba intendersi per *attività ordinaria*.

"Essa è quella usuale e continuativa, di fatto o potenzialmente, che l'impresa svolge per il raggiungimento dei propri fini".

Tutto ciò premesso, nelle voci **E.20** (Proventi straordinari) ed **E.21** (Oneri straordinari) sembra debbano essere iscritte le seguenti tre categorie di componenti di reddito:

- Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze e insussistenze attive e passive.

Condizione necessaria è che questi elementi reddituali non derivino dall'attività "ordinaria".

Infatti le plusvalenze e le minusvalenze (da alienazione di beni pluriennali) possono essere considerate "ordinarie" e "straordinarie" a seconda che si riferiscano ad un ordinario processo di rinnovo o ad una eccezionale conversione o ridimensionamento produttivo.

Uguualmente dicasi per le sopravvenienze e le insussistenze:

esse sono da considerarsi straordinarie quando sono originate da fatti extra gestionali imprevedibili o accidentali (quindi, prescrizioni di debiti o crediti, liberalità ricevute, furti, espropri).

- Elementi relativi ad esercizi precedenti.

Ad esempio: errori materiali di calcolo o di contabilizzazione (esempio: errori di conteggio di imposte), aver adottato politiche contabili contrastanti con le norme di legge (esempio: non aver effettuato i dovuti accantonamenti per spese future la cui competenza economica è già maturata).

- Effetti delle variazioni dei criteri di valutazione adottati.

Quando si mutano i criteri di valutazione rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente (ad esempio si passa, per le rimanenze di merci, da una valutazione FIFO a una LIFO), si producono effetti contabili, in quanto tali estranei all'ordinaria attività. Tuttavia, per la clausola generale del "quadro fedele", tali effetti non possono essere omessi e devono essere considerati in questo aggregato, oltre a dover essere indicati nella nota integrativa (art. 2423-bis, 2° comma).

Alla luce di tutto quanto detto sopra, si capisce meglio perché il risultato intermedio ("A" - "B") non può essere assimilato in tutto e per tutto a quello che l'analista di bilancio definisce come "risultato operativo". Nel nuovo schema del conto economico, infatti, il legislatore inserisce in questa macroclasse "E" i componenti eccezionali di reddito con riferimento all'estraneità della loro fonte all'attività ordinaria. Di conseguenza i componenti classicamente intesi come straordinari relativamente all'eccezionalità del loro accadimento (si pensi, ad esempio, alle plusvalenze o minusvalenze derivanti da un ordinario processo di rinnovo degli impianti) saranno ricompresi nelle macroclassi "A" e "B". In questo modo risulterà alterato il significato del risultato parziale "A" - "B".

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B \pm C \pm D \pm E

Rappresenta un risultato intermedio che è fondamentale per l'analisi e l'interpretazione del conto economico, poiché non è influenzato dal carico fiscale. Il suo significato sarebbe ancora più prezioso se non risentisse dei componenti straordinari.

22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce accoglie tutte le imposte dirette di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di imposte correnti, ovvero dovute a differenze temporanee, di tipo deducibile (che originano imposte differite), che indeducibile (che originano imposte anticipate).

23. Utile (Perdita) dell'esercizio

Tale voce contiene l'utile netto (la perdita) civilistica, determinata sottraendo tutte le imposte dirette di competenza del periodo.

7. Il contenuto dei documenti non contabili.

Per la normativa previgente l'unico documento non contabile era la Relazione degli Amministratori mentre adesso ne sono stati introdotti due: la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.

La Relazione degli Amministratori, prevista prima del 1991, era un documento che *corredava* il bilancio d'esercizio.

Nel 1942, quando il Codice Civile fu emanato, non esisteva alcuna disposizione analitica ed organica che regolasse il contenuto di questo documento. Vi erano alcune regole sparse ed incidentali ma niente di più. La prassi si sviluppò nel senso di redarre dei documenti che non fornivano realmente utili informazioni: relazioni o estremamente sintetiche oppure, al contrario, troppo discorsive senza contenuti di rilievo informativo.

Prima la giurisprudenza ed, in seguito, anche il legislatore presero coscienza di questa anomalia. Cominciò la giurisprudenza, nel corso degli anni '60, a punire le relazioni così dette "ermetiche". Si arrivò, così, al 1974 con la "miniriforma delle s.p.a." - la legge 216 - la quale introdusse nel codice civile l'articolo 2429-bis (ora abrogato) che regolava il contenuto della Relazione degli Amministratori. Nel 1986, con il recepimento della II Direttiva CEE, il contenuto del 2429-bis fu ampliato inserendo informazioni relative ai rapporti di gruppo.

Di fatto, nel corso degli anni, la Relazione degli Amministratori era stata scissa in due parti; la prima più generale e discorsiva, derivante dalle disposizioni precedenti, ed una più analitica e segnaletica che rispettava la disciplina dettata dal 2429-bis, spiegando e chiarendo i contenuti delle principali poste di bilancio.

Questa evoluzione sostanziale è stata recepita dal legislatore del 1991 che ha creato due documenti:

- la Nota Integrativa
- la Relazione sulla Gestione.

La parte discorsiva, generale è stata inserita nella Relazione sulla Gestione che non è un documento di bilancio ma lo correda.

La parte più analitica, che dà informazioni sulle poste di bilancio, sui criteri di valutazione, su particolari operazioni di gestione, è stata inserita (art. 2427 c.c.) nella Nota Integrativa che fa parte, insieme ai documenti contabili, del bilancio d'esercizio.

Quindi tra i due documenti si rileva una differenza sia formale che sostanziale.

Per quanto riguarda la **Nota Integrativa**, ricordiamo che essa rappresenta il terzo componente del bilancio di esercizio: un componente nuovo, introdotto, nella normativa vigente, dal combinato disposto degli artt. 2423, 2427 e 2427 bis.

Essa, come si è appena visto, deriva dallo sdoppiamento della relazione degli amministratori, prevista dal vecchio art. 2423. Con l'introduzione della nota integrativa si è mirato a liberare la precedente relazione degli amministratori dal peso della parte contabile di "appoggio" al bilancio, assegnando a quest'ultimo un **supporto contabile specifico**.

Per comprendere quale debba essere il contenuto della nota integrativa si deve fare riferimento, innanzi tutto, al disposto degli artt. 2427 e 2427 bis (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n° 394). Tale articolo però non esaurisce completamente

il problema del contenuto. La nota integrativa, infatti, comprende anche altre parti non direttamente regolate dal 2427 e 2427 bis, ma considerate da altri articoli - relativi ad argomenti diversi - che vi rimandano direttamente.

Ciò può essere, in sintesi, espresso nel modo seguente:

Contenuto della Nota integrativa

Parte diretta (artt. 2427 e 2427 bis)	Parte indiretta(altri articoli): 2423 (3°): informazioni complementari 2423 (4°): deroghe e conseguente influenza 2423-bis (2°): deroghe e conseguente influenza 2423-ter (2°): raggruppamento delle voci 2423-ter (5°): non comparabilità/adattamento delle voci 2424 (2°): "pluriappartenenza" a voci dello schema 2426 (2°): modifiche dei criteri di ammortamento 2426 (3°/4°): precisazioni relative alle partecipazioni 2426 (6°): amm.to prolungato dell'avviamento 2426 (10°): differenze di valutazione delle rimanenze
---	--

Consideriamo dapprima la parte diretta ed in particolare il contenuto dell'art. 2427.

In base a questo articolo devono essere fornite molteplici indicazioni, che raggruppiamo nel modo seguente:

- DI VALUTAZIONE: devono essere esposti i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. (p.to 1).
- DI MOVIMENTO: devono essere esposti i movimenti delle immobilizzazioni, nonché le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci; in particolare - per le voci del patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto di lavoro - le utilizzazioni e gli accantonamenti (punti 2 e 4)
- DI COMPOSIZIONE: deve essere esposta la composizione delle seguenti voci dell'attivo e del passivo patrimoniale:

a) costi di impianto e di ampliamento	(p.to 3)
b) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	(p.to 3)
c) partecipazioni in imprese controllate e collegate	(p.to 5)
d) crediti e debiti di durata superiore a 5 anni	(p.to 6)
e) debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali	(p.to 6)
f) crediti e debiti ripartiti per aree geografiche	(p.to 6)
g) ratei e risconti	(p.to 7)
h) altri fondi	(p.to 7)
i) altre riserve	(p.to 7)

Inoltre deve essere esposta la composizione di alcune voci del conto economico come, ad esempio, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche (p.to 10), la composizione della voce proventi straordinari e oneri straordinari (p.to 13) e la suddivisione degli interessi e oneri finanziari (p.ti 8, 11 e 12).

- DI NATURA DIVERSA:
Devono infatti essere fornite numerose altre informazioni (quasi sempre tese a favorire la chiarezza e l'attendibilità del bilancio) inerenti:

- a) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (p.to 3-bis)
- b) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (p.to 6-bis)
- c) l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, distintamente per ciascuna voce (p.to 6-ter)
- d) l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione, mediante appositi prospetti, della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti (p.to 7-bis)
- e) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (p.to 9)
- f) mediante un apposito prospetto, la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate ed altre informazioni ad esse attinenti (p.to 14)
- g) il numero medio dei dipendenti (p.to 15)
- h) i compensi agli amministratori e ai sindaci (p.to 16)
- i) il numero ed il valore nominale delle varie categorie di azioni (p.ti 17 e 18)
- j) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari della società (p.to 19)
- k) i finanziamenti effettuati dalla società e le relative caratteristiche (p.to 19-bis)
- l) i patrimoni destinati ad uno specifico affare (p.ti 20 e 21)
- m) le operazioni di leasing che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, mediante un apposito prospetto illustrativo dal quale devono risultare una serie di informazioni analitiche (p.to 22).

L'art. 2427 bis, ha integrato l'informativa "diretta" concernente la nota integrativa con informazioni che possono essere ricondotte all'ultima categoria sopra citata (informazioni "di natura diversa").

In particolare, tale articolo richiede informazioni specifiche (entità, natura, valore) sugli strumenti finanziari derivati (options, futures, ecc.)

Sulle indicazioni INDIRETTE, cui si riferiscono gli altri articoli, diversi dal 2427 e 2427 bis, vi è poco da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dallo schema n°1.

Trattasi essenzialmente di INFORMAZIONI CIRCA le DEROGHE a quanto previsto dalla normativa.

Da quanto detto, "si desume l'importanza, ai fini della chiarezza del bilancio, della nota integrativa: è lo strumento che permette la lettura contabile integrale della gestione dell'esercizio".

Per quanto riguarda il contenuto della **Relazione sulla Gestione** (R.s.G.), prevista dall'art. 2428 c.c., si segnala intanto una sostanziale differenza rispetto alla nota integrativa, non solo per le funzioni cui è deputata, ma anche per la sua collocazione nell'ambito del sistema informativo esterno aziendale.

La relazione, infatti, **NON è UN ELEMENTO COSTITUTIVO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, MA LO CORREDA.**

La sua complementarità rispetto al bilancio di esercizio è sottolineata dall'art. 2435 c.c. che ne prevede il deposito presso il registro delle imprese contestualmente a quello del bilancio e della relazione del collegio sindacale.

La Relazione sulla Gestione sostanzialmente inserisce i dati di bilancio in un contesto dinamico; è possibile comprendere completamente i documenti di bilancio soltanto con una lettura parallela della Relazione sulla Gestione. I criteri di valutazione adottati dagli

amministratori, infatti, hanno sempre le loro "radici", il loro riferimento nella considerazione dello sviluppo della dinamica aziendale. Questo è proprio ciò che dovrebbe emergere dalla R.s.G. .

L'articolo 2428 c.c. si può dividere idealmente in quattro parti:

- **connotati consuntivi:**

- gli amministratori devono relazionare sulla situazione del settore di riferimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso (art. 2428, secondo comma, n° 1);
- vanno evidenziati i fatti di rilievo avvenuti tra la chiusura dell'esercizio e la stesura del documento (art. 2428, secondo comma, n° 5);
- se si usano strumenti finanziari, va indicata l'esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis);

- **connotati preventivi:**

- il documento deve dare conto della evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, secondo comma, n° 4);
- compatibilmente con la necessità di riservatezza, si devono riportare notizie sull'attività di ricerca e sviluppo (art. 2428, secondo comma, n° 1);
- se si usano strumenti finanziari, vanno indicati gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis)

- **particolari politiche aziendali** (al fine di chiarire le cosiddette "politiche di gruppo" e la reale integrità del capitale sociale):

- devono essere esplicitati i rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e consorelle (art. 2428, secondo comma, n° 2);
- si deve dare conto delle operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti, non trascurando di riportare le situazioni finali di tali valori (2428, secondo comma, nn° 3 e 4).

- **altre informazioni:**

- devono essere indicate le eventuali sedi secondarie della società (art. 2428, quarto comma). Tale disposizione si riconnette direttamente all'obbligo di fornire in nota integrativa il dettaglio dei crediti e dei ricavi suddivisi per aree geografiche.

8. Il bilancio in forma abbreviata.

Alle aziende di piccola dimensione, il legislatore consente di redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero con numerose semplificazioni a livello di schemi contabili e di documenti non contabili.

Più in particolare, l'attuale art. 2435 bis del codice civile stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le poste contabili contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (Macroclassi e Classi).

Inoltre, le macroclassi A e D dell'attivo possono essere comprese nella classe CII. Dalle classi BI e BII dell'attivo devono però essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni in quanto la relativa indicazione non deve essere fornita nella nota integrativa abbreviata.

La macroclasse E del passivo può essere compresa nella voce D.

Infine, nelle classe CII dell'attivo e nella macroclasse D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;

voci B9(c), B9(d), B9(e);

voci B10(a), B10(b), B10(c);

voci C16(b) e C16(c);

voci D18(a), D18(b), D18(c);

voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse numerose indicazioni ed in particolare, quelle richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti), esse sono inoltre esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata decadono da questo beneficio (e devono pertanto cominciare a redigerlo in forma ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre limiti sopra indicati.